



Gruppo
Intermediari
Assicurativi
UNIQA

COPERTURE CONTRO GLI INFORTUNI

ABC CONSULTING
FORMAZIONE, CONSULENZA E COACHING

INDICE SINTETICO

Cenni introduttivi

Nozione di INFORTUNIO

Infortuni e Sistema Pubblico

Tipologie di rischio e Soggetti

Garanzie

Franchigia e Scoperto


In caso di sinistro

Pillole Commerciali



Gruppo
Intermediari
Assicurativi
UNIQA

COPERTURE INFORTUNI: CENNI INTRODUTTIVI



ABC CONSULTING
FORMAZIONE, CONSULENZA E COACHING

ASPETTI GIURIDICI (art. 1904 – 1918 Cod. Civ.)

Alle Assicurazioni contro danni il Codice Civile dedica in maniera specifica 15 articoli che vanno dal 1904 al 1918.

Il fondamento di questa parte delle assicurazioni è contenuto nell'art. 1882: "l'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore... si obbliga a rivalere l'assicurato..... del danno ad esso prodotto da un sinistro".

La sequenza logica del rapporto è:

- **il cliente, per salvaguardare il suo patrimonio da eventi negativi che possano comprometterlo, si assicura versando all'Assicuratore una somma (premio), acquisendo una copertura chiaramente definita nei contenuti della polizza sotto scritta;**
- **se si verifica un sinistro, questo procura un danno economico al cliente**
- **il danno economico per il cliente risarcito dall'assicuratore, in coerenza con la copertura acquisita al momento della sottoscrizione della polizza.**

In tutti e tre i casi quello che è in gioco è il patrimonio del cliente ed è sempre e solo per ricostituire il suo patrimonio che egli stipula il contratto di assicurazione.

ASPETTI GIURIDICI (art. 1904 – 1918 Cod. Civ.)

Per determinare la somma assicurata bisognerà fare riferimento, al 2° comma dell'art. 1908:

“Il *valore* delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti”. Assicuratore e Assicurato concordano una cifra che costituisce il “valore economico” della persona assicurata, sia per quel che riguarda il caso Morte (risarcimento ai beneficiari) sia per l'invalidità permanente e le spese mediche sostenute (anche in assenza di invalidità permanente).

In base a questi articoli del Codice Civile l'assicurato deve fornire tutte le informazioni ed i dati necessari all'assicuratore affinché possa valutare l'entità del rischio che dovrà assumere. Dato che i rischi non presentano tutti le stesse caratteristiche, e spesso si differenziano l'uno dall'altro, l'assicuratore deve conoscere perfettamente la realtà dell'assicurato per individuare il relativo grado di rischio, necessario per definire il premio da corrispondere (per esempio nella stessa azienda chi lavora al computer é soggetto a rischi diversi da chi lavora con particolari macchinari meccanici).

DIMINUZIONE & AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (artt. 1897-1898 c.c.)

AGGRAVAMENTO


- Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
- L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone la comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravio del rischio.
- Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
- Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

DIMINUZIONE & AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (artt. 1897-1898 c.c.)

DIMINUZIONE

- **Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producano una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.**
- **La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese**

VANTAGGI FISCALI



- **A CONDIZIONE CHE FRANCHIGIA SIA UGUALE O MAGGIORE DEL 5%**
- **DETRAIBILITA' NELLA MISURA DEL 19% DEL PREMIO VERSATO CON IL LIMITE DI 1.291€**
- **VANTAGGIO FISCALE MASSIMO DI 245 € ANNUALI**

INDICE SINTETICO

Cenni introduttivi

Nozione di INFORTUNIO

Infortuni e Sistema Pubblico

Tipologie di rischio e Soggetti

Garanzie

Franchigia e Scoperto

In caso di sinistro

Pillole Commerciali




Gruppo
Intermediari
Assicurativi
UNIQA



NOZIONE DI INFORTUNIO

ABC CONSULTING
FORMAZIONE, CONSULENZA E COACHING


Cos'è un INFORTUNIO?



Evento dovuto a **CAUSA fortuita,violenta ed esterna** che produca **LESIONI** fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per **CONSEGUENZA** la morte, un'invalidità permanente o una inabilità temporanea.

CAUSA FORTUITA


Ciò che provoca l'infortunio deve essere accidentale, imprevedibile ed inevitabile, totalmente indipendente dalla volontà della persona che ne è vittima, anche se quest'ultima con il suo comportamento, cioè agendo eventualmente con **IMPRUDENZA**, **NEGLIGENZA** o **IMPERIZIA**, potrebbe aver comunque concorso al verificarsi dell'evento o a determinarne la portata degli effetti.



CAUSA VIOLENTA


L'azione che provoca la lesione deve essere repentina e tale da concentrare in brevissimo spazio di tempo la sua energia sull'organismo dell'individuo che ne viene colpito, con effetti pregiudizievoli e dannosi.

Rientrano gli infortuni derivanti da azione del gas, azione di bassa temperatura, azione dei raggi solari



CAUSA ESTERNA

L'azione che determina la lesione deve provenire dal mondo esterno all'individuo, ossia non deve identificarsi con processi morbosi che si sviluppano all'interno dell'organismo, ancorchè in modo fortuito e violento.



LA LESIONE

La lesione è una alterazione o un guasto anatomico a una qualsiasi parte od organo del corpo

DEVE ESSERE:



CORPORALE

Fisica, con esclusione delle alterazioni psichiche



OBIETTIVAMENTE CONSTATABILE

Medicalmente accertabile, anche se materialmente non rilevabile

LA CONSEGUENZA

LA CONSEGUENZA PUO' CONSISTERE IN:



MORTE



INVALIDITA' PERMANENTE



INVALIDITA' TEMPORANEA

INDICE SINTETICO

Cenni introduttivi

Nozione di INFORTUNIO

Infortunni e Sistema Pubblico

Tipologie di rischio e Soggetti

Garanzie

Franchigia e Scoperto

In caso di sinistro

Pillole Commerciali



Gruppo
Intermediari
Assicurativi
UNIQA



GLI INFORTUNI e LE GARANZIE DEL SISTEMA PUBBLICO

ABC CONSULTING
FORMAZIONE, CONSULENZA E COACHING

INFORTUNI E SISTEMA PUBBLICO

Esistono 3 sistemi che offrono coperture contro i rischi che derivano da infortunio:

- **SISTEMA PREVIDENZIALE** (riservati ai soli lavoratori)
- **SISTEMA INDENNITARIO** (riservati ai soli lavoratori)
- **SISTEMA ASSISTENZIALE** (per la totalità dei cittadini)

INFORTUNI E SISTEMA PUBBLICO: il Sistema Previdenziale

È gestito dall'INPS e da alcuni Enti minori e tutela tutti i lavoratori iscritti contro il rischio di invalidità permanente o di decesso attraverso:

- **ASSEGNO DI INVALIDITÀ**

Copertura contro il rischio di I.P. specifica non inferiore al 66,7% dovuta a qualunque causa, lavorativa e non. Per averne diritto occorre aver versato contributi pensionistici per almeno 5 anni, di cui 3 nell'ultimo quinquennio.

- **PENSIONE DI INABILITÀ**

Copertura contro il rischio di I.P. generica totale, dovuta a qualunque causa, lavorativa e non. Per averne diritto occorre aver versato contributi pensionistici per almeno 5 anni, di cui 3 nell'ultimo quinquennio.

- **PENSIONE INDIRECTA O PENSIONE DI REVERSIBILITÀ**

È una rendita erogata, in caso di decesso di un lavoratore ancora in attività (da almeno 5 anni di cui 3 nell'ultimo quinquennio) o di un pensionato, ai superstiti (coniuge e/o figli minori o studenti).

INFORTUNI E SISTEMA PUBBLICO: il Sistema Previdenziale

CRITICITA' DEL SISTEMA

È da notare la totale assenza di copertura per i lavoratori che non abbiano ancora maturato almeno 5 anni di contribuzione.

La copertura offerta riguarda solo le invalidità di grado elevatissimo (non inferiore ai 2/3).

Rimangono escluse situazioni caratterizzate da notevole gravità (ad esempio invalidità del 50% con capacità lavorativa e dunque reddituale dimezzata).

L'entità delle prestazioni, che sono soggette a tassazione, risulta assolutamente esigua, specie se si considera il livello di menomazione cui sono associate.

Alcuni esempi:

- > Lavoratore dipendente del settore privato, 40 anni, anzianità contributiva pari a 15 anni, reddito attuale lordo pari a € 30.000,00 annui:
 - Assegno di invalidità: € 8.400,00 lordi annui (27% della retribuzione)
 - Pensione di inabilità: € 17.921,00 lordi annui (58% della retribuzione)
 - Pensione indiretta ai superstiti: € 8.400,00 lordi annui (27% della retribuzione)

- > Lavoratore autonomo, stesse caratteristiche:
 - Assegno di invalidità: € 7.282,00 lordi annui (24% della retribuzione)
 - Pensione di inabilità: € 13.014,00 lordi annui (42% della retribuzione)
 - Pensione indiretta ai superstiti: € 7.282,00 lordi annui (24% della retribuzione)

INFORTUNI E SISTEMA PUBBLICO: il Sistema Indennitario

È gestito principalmente dall'INAIL ed è costituito dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Di recente questa copertura è stata estesa anche al cosiddetto "infortunio in itinere" (cioè l'infortunio avvenuto durante l'abituale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al luogo di lavoro).

Prevede diverse prestazioni sia di natura economica sia in forma di servizi quali:

INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA

Il lavoratore percepisce un'indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media giornaliera a partire dal 4° giorno successivo all'infortunio o al manifestarsi della malattia professionale e per tutto il perdurare del suo stato di inabilità al lavoro. Oltre i 90 giorni l'indennità viene elevata al 75%.

RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE

Se a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale deriva un'inabilità permanente di grado non inferiore al 11%, viene erogata al lavoratore una rendita vitalizia in base alla percentuale di I.P. riconosciuta e alla retribuzione annua lorda degli ultimi 12 mesi (con un limite di retribuzione minimo di € 11.042,00 e massimo di € 20.507,00).

INFORTUNI E SISTEMA PUBBLICO: il Sistema Indennitario

RENDITA MENSILE AI SUPERSTITI

Se infortunio o malattia professionale causano la morte del lavoratore, viene erogata una rendita vitalizia al coniuge nella misura del 50% della retribuzione annua percepita dal lavoratore; una rendita temporanea (20% della retribuzione) ai figli minori o studenti; in mancanza di coniuge o figli la rendita del 20% viene erogata a genitori e fratelli a carico o conviventi.

DANNO BIOLOGICO

Copertura contro il rischio di lesione dell'integrità psicofisica della persona conseguente a infortunio o malattia professionale. È prevista una prestazione per menomazioni di grado non inferiore al 6%: fino al 16% in forma di capitale, mentre per menomazioni di grado superiore in forma di rendita.

INFORTUNI E SISTEMA PUBBLICO: il Sistema Indennitario

CRITICITA' DEL SISTEMA

La copertura offerta è particolarmente vasta, essendo prevista anche per I.P. di grado modesto ma vi è un limite massimo di retribuzione "risarcibile" pari a meno di € 20.000 euro annui.

Alcuni esempi (rendita INAIL):

Lavoratore dipendente del settore privato, 40 anni, anzianità contributiva pari a 15 anni, reddito attuale lordo pari a € 30.000,00 annui:

- ✓ Inabilità permanente 11% - rendita € 1.128,00 netti annui (4% della retrib. lorda)
- ✓ Inabilità permanente 20% - rendita € 2.124,00 netti annui (7% della retrib. lorda)
- ✓ Inabilità permanente 50% - rendita € 7.177,00 netti annui (23% della retrib. lorda)
- ✓ Inabilità permanente 80% - rendita € 16.406,00 netti annui (53% della retrib. lorda)
- ✓ Inabilità permanente 100% - rendita € 20.508,00 netti annui (66% della retrib. lorda)

INFORTUNI E SISTEMA PUBBLICO: il Sistema Assistenziale

Sono comprese sotto questa forma tutte le prestazioni che lo Stato eroga a favore dei cittadini (quindi non solo dei lavoratori) che si trovino in particolari condizioni di fragilità. Il finanziamento di tali prestazioni non deriva da specifica imposizione contributiva, come nei precedenti sistemi descritti, ma è assicurato attingendo alla fiscalità generale. Le prestazioni erogate sono:

■ **PENSIONE DI INVALIDITÀ CIVILE**

È un assegno mensile di ammontare fisso (401.380 lire nel 2000) erogato a tutti i cittadini tra i 18 e i 64 anni che abbiano subito per qualsiasi causa una riduzione della capacità lavorativa generica non inferiore al 74% e che siano in possesso di reddito IRPEF non superiore a 6.894.550 lire annue (dato 2000). Tale limite è elevato a 23.583.165 lire (dato 2000) nel caso di perdita totale della capacità lavorativa.

■ **INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO**

Erogata a tutti i cittadini, di età non inferiore ai 18 anni, che necessitino di assistenza personale continua e che non siano ricoverati. Nel 2000 l'importo erogato era pari a 808.130 lire mensili.

INFORTUNI E SISTEMA PUBBLICO: il Sistema Assistenziale

CRITICITA' DEL SISTEMA

Emerge l'esiguità delle prestazioni erogate.

Riguardo alla pensione di invalidità civile si notano i particolari requisiti reddituali necessari.

Tali requisiti fanno riferimento al reddito proprio, non al reddito familiare disponibile, quindi non sono necessariamente rappresentativi dell'effettiva situazione di bisogno.

INDICE SINTETICO

Cenni introduttivi

Nozione di INFORTUNIO

Infortuni e Sistema Pubblico

Tipologie di rischio e Soggetti

Garanzie

Franchigia e Scoperto

In caso di sinistro

Pillole Commerciali



Gruppo
Intermediari
Assicurativi
UNIQA

TIPOLOGIE DI RISCHIO E SOGGETTI



ABC CONSULTING
FORMAZIONE, CONSULENZA E COACHING

TIPOLOGIE DI INFORTUNI



PROFESSIO NALE

È quello verificatosi durante lo svolgimento delle proprie occupazioni Professionali



EXTRAPROFESSIO NALE

È quello verificatosi durante lo svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale



CIRCOLAZIONE STRADALE

È quello verificatosi a causa della circolazione di veicoli e natanti (compreso l'investimento)

Non è possibile richiedere l'assicurazione per i soli rischi professionali oppure i soli rischi extra professionali, quando l'attività dell'assicurato non consenta una distinzione rigorosa tra i due rischi

INDICE SINTETICO

Cenni introduttivi

Nozione di INFORTUNIO

Infortuni e Sistema Pubblico

Tipologie di rischio e Soggetti

Garanzie

Franchigia e Scoperto

In caso di sinistro

Pillole Commerciali




Gruppo
Intermediari
Assicurativi
UNIQA




LE GARANZIE

ABC CONSULTING
FORMAZIONE, CONSULENZA E COACHING

PRESTAZIONE PRINCIPALE



**DECESSO DA
INFORTUNIO**



**INVALIDITA'
PERMANENTE DA
INFORTUNIO**

DECESSO DA INFORTUNIO

1. **Prestazione in forma di CAPITALE a condizione che il decesso si verifichi entro 2 anni dal giorno dell'infortunio**
2. **La designazione dei beneficiari può essere fatta alla sottoscrizione, con successiva dichiarazione scritta alla società di assicurazione oppure per testamento**
3. **Il contraente può designare liberamente il beneficiario, indicando anche persona estranea ai suoi eredi legittimi, i quali NON POSSONO IMPUGNARE LA DESIGNAZIONE.**
4. **L'indennizzo dovuto non partecipa alla formazione dell'asse ereditario, ne è soggetto ad imposta sulla successione**
5. **In caso di mancanza di designazione del beneficiario, l'indennizzo verrà corrisposto in parti uguali agli eredi.**

INVALIDITA' PERMANENTE

L'invalidità permanente è definita come la *“perdita totale o parziale, definitiva ed irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalle attività professionali svolte”*

TOTALE

perdita totale, definitiva ed irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalle attività professionali svolte

LIQUIDAZIONE:

100% del capitale assicurato

PARZIALE

perdita parziale, definitiva ed irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalle attività professionali svolte

LIQUIDAZIONE:

% del capitale assicurato in base al grado di invalidità accertato

INVALIDITA' PERMANENTE: Tabelle di valutazione

Tabella di valutazione IP

Esiste una percentuale specifica attribuita ad ogni menomazione. Questa percentuale è rilevabile da diverse tabelle, alle quali si fa riferimento in caso di IP. Alcune di queste tabelle sono:

- **INAIL 65**
- **INAIL 2000**
- **SPECIFICHE PER COMPAGNIA**
 - **ANIA**
 - **AD HOC**

PRESTAZIONI ACCESSORIE

INABILITA' TEMPORANEA


RIMBORSO SPESE MEDICHE

DIARIA




INABILITA' TEMPORANEA

Temporanea incapacità ad attendere alle occupazioni professionali svolte



TOTALE

Impossibilità concreta di svolgere le proprie attività



PARZIALE

Riduzione della capacità di svolgere le proprie attività

DIARIA

RICOVERO

Diaria ricovero

La polizza può prevedere la corresponsione di una cifra in denaro per ogni notte di ricovero conseguente all'infortunio.

Per ricovero si intende la degenza, risultante da cartella clinica, comportante almeno un pernottamento in Istituto di Cura

Il massimo numero di diarie corrisposte dipende dal singolo prodotto, fino alla totalità dei giorni di ricovero. La polizza può prevedere anche la copertura **DAY HOSPITAL**


Diaria supplementare post-ricovero

Il pagamento della diaria può essere esteso (con lo stesso importo o con importo differente) ai giorni successivi al ricovero. La durata è normalmente pari a quella del ricovero, ma è comunque variabile per ogni prodotto.

DIARIA

DIARIA GESSATURA

Garanzia che prevede il pagamento di una cifra contrattualmente fissata per ciascun giorno in cui l'assicurato, a seguito di infortunio, ha sofferto di immobilità causa mezzi di contenzione costituiti da fasce gessate applicati in Istituto di Cura allo scopo di favorire il processo di guarigione di fratture scheletriche.



Alcune prodotti di nuova emissione prevedono delle estensioni:

- estensione a mezzi di contenzione diversi dal gesso purché fissi e rigidi (vetroresina, schiume di poliuretano, bendaggi rigidi, etc.)
- applicazione e rimozione esclusivamente da Personale Medico
- estensione a tutto il corpo (in precedenza c'era una limitazione ai soli arti inferiori e superiori)
- estensione a lesioni non comportanti la frattura scheletrica

RIMBORSO SPESE MEDICHE

La polizza può coprire anche le spese sostenute per alcune prestazioni conseguentemente ad un infortunio. Alcune esempi di prestazione possono essere:

- DIAGNOSTICHE
 - TERAPEUTICHE
 - RIABILITATIVE
- ▶
- ▶
- ▶
- Fisioterapie
 - Cure termali
 -
-
- CURE E PROTESI ODONTOIATRICHE
 - APPARECCHI PROTESICI
 - ACQUISTO E NOLEGGIO CARROZZELLE ORTOPEDICHE

Queste prestazioni possono essere erogate:

- IN ISTITUTO DI CURA
- IN AMBULATORIO
- A DOMICILIO

INDICE SINTETICO

Cenni introduttivi

Nozione di INFORTUNIO

Infortuni e Sistema Pubblico

Tipologie di rischio e Soggetti

Garanzie

Franchigia e Scoperto

In caso di sinistro

Pillole Commerciali



Gruppo
Intermediari
Assicurativi
UNIQA

I CONCETTI DI FRANCHIGIA & SCOPERTO

ABC CONSULTING
FORMAZIONE, CONSULENZA E COACHING

DEFINIZIONE DI FRANCHIGIA & SCOPERTO

La parte del danno indennizzabile o rimborsabile che rimane a carico dell'assicurato si chiama

FRANCHIGIA


E' espressa in *valore assoluto*, ed indica l'importo rimanente a carico dell'assicurato.

SCOPERTO

Indica l'importo rimanente a carico dell'assicurato, espresso in *percentuale* rispetto al danno occorso.

VALORE DELLA FRANCHIGIA nelle polizze INFORTUNI

Nelle polizze infortuni le franchigie sono di solito di tipo differente a seconda della garanzia a cui si riferiscono:



INVALIDITA' PERMANENTE

Espressa in *percentuale*

INABILITA' TEMPORANEA e DIARIE

Espressa in *giorni*

RIMBORSI SPESE

Espressa in *valore assoluto*

TIPOLOGIE DI FRANCHIGIA nelle polizze INFORTUNI

Nelle polizze infortuni le franchigie possono essere di vario tipo

ASSOLUTA

RELATIVA

MISTA

A SCAGLIONI

MODULARE

TIPOLOGIE DI FRANCHIGIA nelle polizze INFORTUNI

ASSOLUTA

I danni inferiori alla franchigia sono a carico dell'assicurato; quelli superiori vengono liquidati (ridotti dell'importo della franchigia).

Esempio di franchigia assoluta su Invalidità Permanente:

FRANCHIGIA = 5%

I. P. RESIDUATA 4%	→	NESSUN INDENNIZZO
I. P. RESIDUATA 12%	→	INDENNIZZO 7%
I. P. RESIDUATA 100%	→	INDENNIZZO 95%

Esempio di franchigia assoluta su Inabilità temporanea:

FRANCHIGIA = 5 giorni

I. T. 4 giorni	→	NESSUN INDENNIZZO
I. T. 12 giorni	→	INDENNIZZO 7 giorni

TIPOLOGIE DI FRANCHIGIA nelle polizze INFORTUNI


RELATIVA

I danni inferiori alla franchigia sono a carico dell'assicurato; quelli superiori sono liquidati totalmente. Questo tipo di franchigia ha effetto esclusivamente sui sinistri con percentuali di danni pari o inferiori alla franchigia stessa.

Esempio di franchigia relativa su Invalidità Permanente:

FRANCHIGIA = 5%

I. P. RESIDUATA 3%




NESSUN INDENNIZZO

I. P. RESIDUATA 5%



NESSUN INDENNIZZO

I. P. RESIDUATA 18%




INDENNIZZO 18%

Esempio di franchigia relativa su Inabilità temporanea:

FRANCHIGIA = 5 giorni

I. T. 3 giorni



NESSUN INDENNIZZO

I. T. 5 giorni



NESSUN INDENNIZZO

I. T. 8 giorni



INDENNIZZO 8 giorni

TIPOLOGIE DI FRANCHIGIA nelle polizze INFORTUNI

MISTA

Questo tipo di franchigia ha effetto esclusivamente sui sinistri con percentuali di danni pari o inferiori ad una percentuale pattuita.

Esempio di franchigia mista su Invalidità Permanente FINO AL 20%:
FRANCHIGIA = 5%

I. P. RESIDUATA 4%	→	NESSUN INDENNIZZO
I. P. RESIDUATA 12%	→	INDENNIZZO 7%
I. P. RESIDUATA 22%	→	INDENNIZZO 22%

Esempio di franchigia mista su Inabilità temporanea FINO A 20 GG:
FRANCHIGIA = 5 giorni

I. T. 5 giorni	→	NESSUN INDENNIZZO
I. T. 12 giorni	→	INDENNIZZO 7 giorni
I. T. 22 giorni	→	INDENNIZZO 22 giorni

TIPOLOGIE DI FRANCHIGIA nelle polizze INFORTUNI

A SCAGLIONI

Differenziata a seconda degli scaglioni di somma assicurati.

Esempio di franchigia a scaglioni su Invalidità Permanente:

0-100.000 = 3% 100.001-200.000 = 5% Oltre 200.001 = 10%

Esempio: **Capitale assicurato 300.000 IP= 12%**

Fino a 100.000 = $12-3=$ percentuale liquidazione **9%**

Fino a 200.000 = $12-5=$ percentuale liquidazione **7%**

Oltre 200.000 = $12-10=$ percentuale liquidazione **2%**

Ovvero: $9.000+7.000+2.000$ TOTALE 18.000

TIPOLOGIE DI FRANCHIGIA nelle polizze INFORTUNI

MODULARE

Franchigie che si riducono, eventualmente si annullano, al crescere della percentuale di danno

Grado di IP accertati	% da liquidare	Franchigia
5	2	3
13	11	2
15	15	0
20	23	---

VALORE DELLO SCOPERTO nelle polizze INFORTUNI

SOMMA ASSICURATA PER RIMBORSO SPESE € 5.000,00

SPESA SOSTENUTA € 1.500,00

SCOPERTO PATTUITO 10%

RIMBORSO € 1.350,00

INDICE SINTETICO

Cenni introduttivi

Nozione di INFORTUNIO

Infortuni e Sistema Pubblico

Tipologie di rischio e Soggetti

Garanzie


Franchigia e Scoperto

In caso di sinistro

Pillole Commerciali




Gruppo
Intermediari
Assicurativi
UNIQA



PILLOLE COMMERCIALI




ABC CONSULTING
FORMAZIONE, CONSULENZA E COACHING





Gruppo
Intermediari
Assicurativi
UNIQA


GLI INFORTUNI PROFESSIONALI



Fonte: ISTAT 2002

ABC CONSULTING
FORMAZIONE, CONSULENZA E COACHING

INCIDENTI STRADALI IN ITALIA



	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Incidenti stradali	170.702	170.814	153.393	170.679	182.761	190.068	190.031	204.615	225.646	229.034	235.409	239.354	231.740	224.553	225.078
Indice di mortalità (1)	4,4	4,4	4,3	3,9	3,6	3,3	3,3	3,1	3,0	2,9	2,8	2,8	2,6	2,5	2,4

Fonte: ISTAT 2005

Ogni anno, tra le pareti domestiche si verificano circa **3 MILIONI** di infortuni, di cui **8.500** mortali e alcune **CENTINAIA DI MIGLIAIA** che portano a gravi invalidità!

